

proposta è pertanto priva di fondamento, considerato che la norma di cui si chiede la caducazione è precisamente individuata e che sono, sia pure sinteticamente, indicate anche le ragioni che stanno a fondamento di tale richiesta.

4.4.2.– Nel merito, la questione proposta in via consequenziale è fondata.

L'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2012, nella parte in cui dispone che «I comuni e gli altri enti competenti, in conformità alla deliberazione di interpretazione autentica della Giunta regionale di cui al comma 1, sono tenuti ad adottare i necessari atti conseguenti con riferimento ai titoli abilitativi rilasciati a decorrere dal 24 maggio 2006, data di adozione del Piano paesaggistico regionale», è infatti strettamente ed inscindibilmente connesso a quanto statuito nel comma 1, non solo perché ne conferma la portata retroattiva, ma anche in quanto ne presuppone l'applicazione.

Va, quindi, dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2012, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953.

Per questi motivi
La Corte Costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione autonoma Sardegna 12 ottobre 2012, n. 20 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.

Presidente
Silvestri
Redattore
Tesaro
Cancelliere
Melatti

Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013

Il Direttore della Cancelleria
Melatti

Ordinanze

Presidenza della Regione

Ordinanza

n. 3 del 31 dicembre 2013

Disposizioni urgenti in deroga alle procedure di trasporto, accumulo e compostaggio del materiale di risulta derivante dalle operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso nel territorio regionale.

Il Presidente

VISTI

- la Decisione 2007/365/CE della Commissione, modificata dalla Decisione 2008/776/CE, che stabilisce le misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rynchophorus ferrugineus*;

- la Decisione 2010/467/UE della Commissione che modifica la Decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rynchophorus ferrugineus*;

- il D.M. Politiche Agricole del 07.02.2011, con cui sono state decretate le misure d'emergenza per il controllo del punteruolo rosso della palmache, in recepimento della Decisione della Commissione 2007/365/CE e s.m.i., aggiorna le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del punteruolo rosso;

- il D.Lgs. n. 214 del 19.08.2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali".

- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i., recante "Norme in materia ambientale";

- la L.R. n. 3 del 05.03.2008 (Legge Finanziaria 2008), con la quale le competenze in materia di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio regionale di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali, ovvero le competenze dei Servizi Fitosanitari Regionali, compresa l'attività ispettiva, sono attribuite all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale che si avvale, per gli aspetti tecnico scientifici, dell'Agenzia AGRIS, e per l'attività ispettiva, dell'Agenzia LAORE.

- la L.R. n. 21 del 01.06.1999 che attribuisce alle Province le funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali e delle piante e soppressione di ruoli speciali ad esaurimento;

- l'art. 191 e gli artt. 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 relativi alle modalità di trasporto, contabilizzazione e autorizzazione delle attività di gestione dei rifiuti;

- le Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura:

- n. 12527/436 del 27/06/2008, recante le prescrizioni per impedire la diffusione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna;
- n. 17721/676 del 18/09/2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di due focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel sud-ovest della Sardegna;
- n. 24701/945 del 05/12/2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione dei focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti in Provincia Ogliastra;
- n. 24701/946 del 05/12/2008, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di un focolaio d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuto nel Comune di Pula;
- n. 9310/363 dell'8/05/2009, recante le misure fitosanitarie urgenti per l'eradicazione di tre focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* rinvenuti nel Comune di Pula;
- n. 2241/62 del 09/02/2010, recante l'individuazione di nuovi focolai d'infestazione di *Rhynchophorus ferrugineus* in Sardegna e le misure fitosanitarie urgenti per il contenimento e l'eradicazione del fitofago.
- Le ordinanze del Presidente della Provincia dell'Ogliastra n. 1 del 25/03/2011, n. 2 del 21/11/2011 e n. 1 del 19/10/2012 avente ad oggetto: "Attuazione del programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus* - Olivier) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010."
- Le ordinanze del Presidente della Provincia di Cagliari n. 8 del 11/4/2011, n. 27 del 18/11/2011, n. 15 del 16/5/2012 e 22 del 16/7/2012 avente ad oggetto: "Attuazione del programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus* Olivier, 1790) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010."
- L'ordinanza del Presidente della Provincia di Carbonia Iglesias n. 1 del 29/03/2011 avente ad oggetto: "Eradicazione del punteruolo rosso delle palme (*Rhynchophorus ferrugineus*) - deroga alle disposizioni in materia di gestione dei rifiuti (ex art. 191 D.Lgs. 152/2006)".
- L'ordinanza del Presidente della Provincia di Nuoro n. 40 del 24/4/2013 avente ad oggetto: "Attuazione del programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus* - Olivier) delle palme nella Regione Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010."
- L'ordinanza del Presidente della Provincia del Medio Campidano n. 1 del 13/06/2013 avente ad oggetto: "Attuazione del programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus* - Olivier) delle palme nella Regione

Sardegna, di cui alla D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010."

- La DGR 19/10 del 8.5.2012 L.R. n. 24/1999, art. 3, lett. d-bis). Autorizzazione all'utilizzo del personale dell'Ente Foreste della Sardegna fuori dai compendi forestali per l'esecuzione di operazioni di abbattimento e distruzione di vegetali colpiti da organismi nocivi di interesse forestale e di nuova introduzione in Sardegna.

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) – Punteruolo rosso della palma in Sardegna (art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) approvato con determinazione del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato dell'Agricoltura, n. 21866/920 del 03.12.2013, che in particolare prevede le prescrizioni obbligatorie per i proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili e vegetali colpiti dal punteruolo rosso delle palme per l'attuazione di misure preventive, misure di risanamento, misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse.

PREMESSO CHE

- il punteruolo rosso della palma, è un insetto originario dell'Asia meridionale e della Melanesia estremamente dannoso per un gran numero di specie di palme (Arecaceae). E' potenzialmente dannoso anche per la palma nana (*Chamaerops humilis*), specie spontanea caratteristica e peculiare degli ambienti costieri della Sardegna. Particolarmente aggressivo, questo insetto è in grado di portare in breve tempo alla morte gli esemplari attaccati;

- i primi focolai di Punteruolo rosso della palma sono stati rinvenuti in Sardegna nel 2007 nell'area di Barisardo e Tortoli;

- con D.G.R. n. 56/58 del 29.12.2009, la Regione Sardegna ha indicato quale soggetto affidatario di uno specifico intervento di lotta obbligatoria contro il parassita, l'Agenzia LAORE;

- con D.G.R. n. 18/10 del 11.05.2010 è stato istituito il Tavolo tecnico fitosanitario regionale per le finalità di coordinamento, pianificazione e programmazione delle attività di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le entomofaune forestali;

- con D.G.R. n. 28/17 del 21.07.2010, la Regione ha autorizzato l'Ente Foreste della Sardegna all'utilizzo di proprio personale ed attrezzature per gli interventi di abbattimento e distruzione delle palme infestate ai sensi della L.R. n. 24/1999, art. 3, lettera d-bis);

- con D.G.R. n. 47/49 del 30.12.2010, la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato il Programma triennale di eradicazione del punteruolo rosso delle palme ai fini di un'azione strutturata di contrasto alla diffusione dell'insetto;

- il Programma di eradicazione, coordinato e pianificato dal Tavolo Tecnico Fitosanitario Regionale, attualmente è attuato, secondo ruoli operativi e tecnici diversificati, dall'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente Servizio Tutela del suolo e politiche forestali, dalla Provincia capofila Ogliastra, dal Servizio Fitosanitario Regionale (Assessorato Regionale Agricoltura e Agenzia Laore Sardegna), dall'Ente Foreste Sardegna, dalle Province sarde e dai Comuni interessati;

- le linee attuative del Programma triennale di eradicazione sono consistite fondamentalmente nell'abbattimento e successiva triturazione delle palme infestate, nell'applicazione di terapie con fitofarmaco, nell'attività di monitoraggio;

- il programma triennale di lotta, avviato nel primo trimestre del 2011, stante la già diffusa presenza del punteruolo in diversi comuni della Sardegna e la sua elevata capacità di propagazione nonché la difficoltà oggettiva della messa in pratica delle operazioni di contrasto, non è riuscito a contenere le infestazioni già presenti.

L'Assessore della Difesa dell'ambiente, nel mese di maggio 2012, su proposta del Tavolo Tecnico Fitosanitario, che preso atto dell'impossibilità di salvaguardare, nel suo complesso pubblico e privato, l'intero patrimonio palmicolo regionale, ha emanato le Direttive per l'attuazione di un programma di eradicazione e contenimento del punteruolo rosso delle palme nei Comuni dell'hinterland di Cagliari e della Provincia di Carbonia-Iglesias.

- Tali direttive prevedono che, nei comuni infestati, l'azione di intervento pubblico di cui al Programma regionale sia concentrata su aree dal riconosciuto valore paesaggistico, ambientale, storico e culturale e di proprietà pubblica del Comune ovvero di Enti o Agenzie regionali o statali ovvero di istituzioni religiose, onlus o di pari regime giuridico, sulla base dell'approvazione di uno specifico Piano Comunale;

ATTESO CHE

- con nota n. 3510 del 27.02.2013, il Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ha provveduto ad aggiornare, ai sensi del DM 07.02.2011, l'area delimitata dalle infestazioni del punteruolo elencando, al 31 gennaio 2013, 47 comuni ricadenti in "zona infestata" e 75 comuni ricadenti in "zona cuscinetto";

- nell'Allegato 2 "Presenza del punteruolo in Sardegna al 30.11.2013" alla Determinazione n. 21866/920 del 03.12.2013 del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, l'elenco è aggiornato come segue:

- n. 13 "comuni ricadenti in zona di contenimento";
- n. 56 "comuni ricadenti in zona infestata";
- n. 93 "comuni ricadenti in zona cuscinetto";

il Servizio Produzioni aggiorna periodicamente, e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, il predetto Elenco, e provvede alla pubblicazione del medesimo nel sito istituzionale della Regione;

- l'Ente Foreste Sardegna, al verificarsi del primo focolaio di infestazione in comuni ritenuti indenni, interviene nelle operazioni di abbattimento operando ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/10 del 8.5.2012, secondo le disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale;

- l'eliminazione delle palme infestate può avvenire mediante triturazione, bruciatura o interrimento, e che i predetti sistemi sono già stati messi in pratica nel corso dell'attuazione del Programma triennale regionale di eradicazione e contenimento.

- Il Piano d'Azione Regionale per contrastare l'introduzione e la diffusione del *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) – Punteruolo rosso della palma in Sardegna (art. 7, paragrafo 1, lettera b) e All. II, punto 3 del DM 07/02/2011) tra le prescrizioni obbligatorie prevede l'attuazione di misure di abbattimento e distruzione delle palme morte o irrimediabilmente compromesse generanti rifiuto vegetale soggetto alle procedure di smaltimento di legge.

RILEVATO CHE

- Ai fini della efficace attuazione operativa del Piano d'Azione Regionale è necessario attivare tutti i possibili strumenti di semplificazione e supporto amministrativo a favore degli Enti locali e, in generale, dei semplici cittadini;

- il trattamento del rifiuto da palma abbattuta, nel corso dell'attuazione del Programma regionale, ha rappresentato un punto di fortissimo rallentamento dell'azione di distruzione delle palme infestate e tutt'oggi rappresenta un fattore di particolare complessità gestionale e di condizionamento rispetto alla celere ed efficace azione di smaltimento delle palme stesse;

- le operazioni di trasporto in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti del materiale di risulta dalle operazioni di abbattimento e cippatura delle palme infestate sono state autorizzate al solo Ente Foreste Sardegna mediante l'emanazione delle Ordinanze dei Presidenti delle Province di Ogliastra, Cagliari, Carbonia-Iglesias, Nuoro, Medio Campidano;

- diverse delle sopraccitate ordinanze non sono ulteriormente rinnovabili e di fatto impediscono il trasporto del rifiuto da parte dell'Ente Foreste Sardegna;

- l'intervento dell'Ente Foreste Sardegna a seguito delle Direttive adottate dall'Assessore regionale all'Ambiente del maggio 2012, è stato ammesso all'interno delle sole aree individuate dai "Progetti comunali" approvati;

- che, ai fini della efficace attuazione del Programma regionale, occorre estendere la deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti ad altri soggetti, oltre l'Ente Foreste Sardegna;

PRESO ATTO

- che gli accertamenti di laboratorio condotti dalla Provincia Ogliastra sul deposito temporaneo di cippato di palma presso Tortoli hanno dimostrato che il suddetto materiale, depositato e soggetto a ordinaria movimentazione per consentirne l'ossigenazione è sottoposto ai naturali processi di degradazione organica i quali determinano nell'arco di un periodo variabile fra 6 e 12 mesi la completa trasformazione dell'originario rifiuto (codice 200201) in prodotto ammendante per l'agricoltura;

CONSIDERATO

- che il Tavolo tecnico fitosanitario regionale ha individuato una proposta dettagliata di procedura attuativa per la semplificazione del processo, promossa dalla emanazione di apposita ordinanza da parte del Presidente della Regione e da successiva ordinanza sindacale;

- che sulla base della sopracitata proposta del Tavolo Tecnico è stata disposta la presente Ordinanza;

RICHIAMATO il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e, nello specifico: l'art. 192 "Divieto di abbandono", commi 1-4; il Titolo VI "Sistema sanzionatorio e disposizioni transitorie e finali", Capo I "Sanzioni";

VISTO l'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il quale, "ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza", conferisce anche al Presidente della Regione il potere di emettere, nell'ambito delle proprie competenze, "ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente", con particolare riferimento, in questo caso, al trasporto ed all'avvio a smaltimento/recupero del materiale vegetale risultante dagli interventi, garantendo in ogni caso un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

RICHIAMATI ex art. 191, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i pareri tecnico-sanitari di cui alle Determinazioni del Direttore del Servizio Produzioni dell'Assessorato Regionale Agricoltura richiamate in premessa e la relazione del Direttore del Servizio Tutela del suolo e politiche forestali dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente;

PRESO ATTO che la diffusione dell'infestazione di punteruolo rosso sta mettendo a rischio il patrimonio palmicolo regionale, con incalcolabili danni di natura economica, ambientale e paesaggistica e che occorre

pertanto predisporre qualunque tipo di strumento attuativo e/o procedurale per l'efficace attuazione del Programma regionale;

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere in merito, al fine di eliminare l'emergenza ambientale e di igiene pubblica che il fatto sopraindicato rappresenta, nonché il possibile grave rischio per l'incolumità pubblica correlato alla caduta al suolo di parti vegetali e/o piante di palma infestate

per tutte le ragioni sopra esposte

DISPONE CHE

a. la gestione del rifiuto derivante esclusivamente dall'abbattimento delle palme infestate da punteruolo rosso, per le finalità di contrasto e contenimento dell'infestazione, sia disciplinata secondo la procedura in deroga espressa dalla presente Ordinanza;

b. la presente Ordinanza si applica a tutti i Comuni della Sardegna;

c. le operazioni di abbattimento, depezzatura, cippatura, trasporto e trattamento delle palme fortemente attaccate o compromesse dal punteruolo rosso dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale emanate dal Servizio fitosanitario regionale di cui alla Determinazione n. 21866/920 del 03/12/2013 del Servizio Produzioni e allegate alla presente Ordinanza;

d. sono definite aree di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio gli spazi comunali dei quali è titolare il Comune e che sono destinati all'interrimento di piante o parti di pianta ovvero alla raccolta di cippato di palma e successivo processo di compostaggio derivanti da operazioni di abbattimento di palme infestate da punteruolo rosso;

e. i Comuni della Sardegna sono sensibilizzati a divulgare e supportare nei termini di maggiore efficacia possibile le prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;

f. i Comuni della Sardegna ricadenti nelle zone di contenimento e nelle zone infestate devono provvedere a disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Buras, apposita ordinanza sindacale la quale, in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà espressamente prevedere:

- la sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale;

- l'obbligo per il proprietario o detentore di palma di adozione delle misure fitosanitarie previste dal Piano;

- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa, l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;

- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento della palma irrimediabilmente compromessa:

- l'individuazione dei centri di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale;

- istituzione di procedimento di regolamentazione del centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale e della necessaria modulistica di corredo;

- l'autorizzazione al trasporto del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio a favore di qualunque soggetto proprietario o detentore a qualunque titolo di piante infestate da punteruolo rosso, pubblico o privato che ne faccia istanza;

- la prescrizione relativa alle modalità di trasferimento del rifiuto dal punto di taglio al centro di interrimento e/o messa in riserva e compostaggio comunale secondo la disciplina prescritta dal Servizio fitosanitario regionale e contenente le precauzioni necessarie a impedire la dispersione dei rifiuti nel territorio percorso (uso di teloni o reti antinsetto, uso di mezzi senza fenditura nelle giunzioni);

- che qualora sia adottata la riduzione volumetrica per cippatura questa dovrà essere a cura e spese del Comune presso i centri di messa in riserva e compostaggio oppure a carico del proprietario presso il punto di taglio;

- che qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;

- In caso di presenza di ecocentro comunale, compatibilmente con la gestione e con le caratteristiche del caso, l'ordinanza sindacale potrà regolare le procedure in oggetto mediante il ricorso alle aree, strutture e servizi del medesimo ecocentro comunale

g. a seguito del compimento del processo di trasformazione naturale del rifiuto in prodotto finale ammendante, i Comuni disporranno del medesimo

secondo le proprie necessità di utilizzo in aree verdi comunali ovvero cedendolo a terzi secondo regolamentazioni definite dai propri organi istituzionali in conformità alle norme vigenti, ferma restando la verifica semestrale del possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 75/2010 per il cumulo di ammendante prodotto;

h. Nell'ambito dei Comuni di cui all'elenco delle aree ricadenti in "zona infestata", l'Ente Foreste Sardegna è autorizzato a svolgere tutte le operazioni previste (taglio, cippatura, trasposto alle aree di interrimento e/o di messa in riserva e compostaggio) a valere sui "progetti comunali" approvati e relativi esclusivamente a contesti di particolare pregio storico, architettonico o fruitivo.

i. per quanto attiene ai Comuni dichiarati indenni, il primo rinvenimento dell'insetto presuppone un urgente intervento di contrasto alla diffusione del medesimo insetto mediante trattamento con fitofarmaco o abbattimento e successiva triturazione ovvero interrimento della palma colpita. I Comuni della Sardegna classificati come "indenni" devono provvedere a disporre entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Buras, apposita ordinanza sindacale la quale dovrà prevedere:

- un'attività di sensibilizzazione e divulgazione presso i propri cittadini delle prescrizioni obbligatorie del Piano d'Azione Regionale, in particolare relativamente alle azioni di prevenzione e riconoscimento dell'infestazione;

- l'obbligo per il proprietario di palma sospetta di infestazione di comunicazione immediata dell'informazione al Comune di competenza;

- l'obbligo del Comune di provvedere a notificare immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;

- che il soggetto interessato, l'amministrazione comunale e quella Provinciale collaborino attivamente alla urgente applicazione delle prescrizioni fitosanitarie regionali per i singoli casi in fattispecie;

- per i casi previsti dalle prescrizioni del Piano di Azione Regionale di trattamento fitosanitario con abbattimento di palma irrimediabilmente compromessa:

- l'obbligo di comunicazione al Servizio fitosanitario regionale della data di inizio e fine delle operazioni di abbattimento e distruzione tramite il Comune che notificherà immediatamente l'informazione al Servizio fitosanitario regionale e contestualmente alla Provincia di competenza;

- qualora ne ricorrano i requisiti di disponibilità delle

aree e le condizioni di compatibilità generale, è preferibile che le operazioni di interrimento possano essere realizzate presso il punto di taglio a cura e spese del soggetto proprietario o titolare della palma;

- qualora si renda necessario il trasferimento della palma abbattuta le operazioni di trasporto del rifiuto vegetale da parte del soggetto potranno avvenire previa autorizzazione in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

j. è discrezione del Servizio fitosanitario regionale poter procedere, valutato il singolo caso, mediante il ricorso dell'Ente Foreste Sardegna ai sensi di quanto disposto dalla DGR 19/10 dell'8/5/2012;

k. l'Ente Foreste Sardegna è autorizzato a procedere in tutto il territorio regionale in deroga agli articoli 188-bis, 188-ter, 189, 190, 193, 208, 212 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006;

l. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale esprime le proprie competenze, in relazione ai suoi compiti istituzionali e nei limiti di quanto definito dalla L.R. 5/11/1985 n. 26, sulle attività svolte in attuazione della presente ordinanza e di quelle derivanti dalle ordinanze sindacali. I corpi di Polizia Municipale esprimono le proprie competenze per il rispetto delle ordinanze sindacali.

AVVISA CHE

a. la presente ordinanza è pubblicata nel Buras

1) è inviata in copia conforme all'originale alle Province e ai Comuni della Sardegna;

2) è resa pubblica sull'homepage del sito ufficiale della Regione per l'intero periodo di validità della medesima;

3) è comunicata, così come previsto dall'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro delle Attività Produttive. Ai medesimi soggetti viene inviata per tramite raccomandata A/R in copia conforme all'originale;

b. la validità della presente ordinanza, per la parte in deroga alle disposizioni vigenti in materia di gestione rifiuti, è fissata in n. 6 mesi dalla data di pubblicazione nel Buras.

INFORMA CHE

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., si rende noto che contro il presente provvedimento, è proponibile ricorso

giurisdizionale avanti il TAR Sardegna secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71 e al D.Lgs. n. 104/2010, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento.

Cappellacci

Presidenza della Regione

Commissario delegato per l'emergenza alluvione del 18 e 19 novembre 2013

Ordinanza

n. 20 del 08 gennaio 2014

Comune di Onani – Interventi provvisori indifferibili ed urgenti per il ripristino della funzionalità viaria del Ponte San Bachisio.

Il Commissario Delegato

VISTO l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

VISTO lo stato d'emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici nella Regione Autonoma della Sardegna dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 19 novembre 2013;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 122 del 20.11.2013 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di novembre 2013 nel territorio della Regione Autonoma della Sardegna" e la nomina del Direttore Generale della protezione civile della Regione Autonoma della Sardegna a Commissario delegato per l'emergenza;

VISTA in particolare, l'art. 1 comma 2, lett. b) della predetta Ordinanza laddove reca "Il Commissario delegato (...) provvede (...) all'esecuzione degli interventi provvisori urgenti la cui mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumità ovvero pregiudicare le operazioni di soccorso ed assistenza alla popolazione";

CONSIDERATA l'Ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza, n. 16 del 10.12.2013, recante modifiche ed integrazioni dell'ordinanza n. 3 del 22.11.2013 con la quale sono stati individuati i Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre nella Regione Sardegna;

CONSIDERATE altresì, le Ordinanze del Commissario delegato per l'emergenza nn. 17, 18 del 12.12.2013 recanti integrazioni dell'elenco dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del novembre nella Regione Sardegna;

VISTA la nota prot. n. 749/Comm. del 13.12.2013